

Capitolo 5° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sommario

b) Minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, olii grezzi di petrolio, marmo, alabastro, salmarino e salgemma, coke)

Sezione I – Usi generali

“Offerta ferma per risposta in giornata”	Art.	1
Validità dell’ “offerta ferma”, senza indicazione di tempo	”	2
Vendita a mezzo di agenti, rappresentanti, piazzisti e viaggiatori	”	3
Storno parziale dell’ordinazione	”	4
Prestiti e restituzioni	”	5
Quantitativi da consegnare e clausola “circa”	”	6
Qualità della merce – Reclami – Certificati di miniera	”	7
Ripartizione della consegna	”	8
Peso riconosciuto	”	9
Spese di pesatura	”	10
Peso da fatturare	”	11
Calo dipendente da trasporto per via terra	”	12
Valore probatorio della lettera di vettura	”	13
Obblighi del venditore circa la spedizione	”	14
Obblighi del compratore circa la spedizione	”	15
Spedizioni a terzi destinatari	”	16
Rischio del trasporto per ferrovia	”	17
Spese di trasporto per merce “franco stazione arrivo”	”	18
Prezzo per vagone “franco stazione confine”	”	19
Rivalsa spese di trasporto estero, doganali ed accessorie per merce “franco stazione confine”	”	20
Spese di trasporto per vendite in valuta estera franco confine	”	21
Pezzzatura nelle compere da nave	”	22
Percentuali di “minuto” tollerato per provenienze via mare	”	23
Pagamento	”	24
Onere e sgravi sopravvenuti al contratto	”	25
Variazione degli oneri fiscali	”	26
Umidità tollerata	”	27
<i>Sezione II – Vendite a domicilio su piazza</i>		
“Prezzo a domicilio”	”	28
Orario di consegna	”	29
Luogo di consegna	”	30
Obbligo del compratore	”	31
Peso	”	32
Cessazione della responsabilità del venditore	”	33

Capitolo 5° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

b) Minerali non metalliferi (zolfo, carbon fossile, olii grezzi di petrolio, marmo, alabastro, salmarino e salgemma, coke)

CARBON FOSSILE E COKE

Sezione I Usi generali

Art. 1 - “Offerta ferma per risposta in giornata”.

Nelle compravendite di carbon fossile e coke, se il venditore fa una offerta, ferma per risposta in giornata, il compratore deve far pervenire la sua conferma nello stesso giorno entro le ore d'ufficio e, in ogni caso, non oltre le ore 19 (ora italiana).

Art. 2 - Validità dell’“offerta ferma”, senza indicazione di tempo.

Nelle compravendite di carboni fossili e coke, l’offerta ferma di acquisto o di vendita fatta prima delle ore 12 vincola l’offerente per tutta la giornata; se fatta dopo le ore 12, lo vincola sino alle ore 12 del giorno successivo.

Art. 3 - Vendita a mezzo di agenti rappresentanti, piazzisti e viaggiatori.

Le ordinazioni pervenute per mezzo di rappresentanti, agenti, piazzisti e viaggiatori sono impegnative per il compratore, mentre non vincolano il venditore se precedute dalla clausola “salvo approvazione”. Il venditore, se accetta l’ordinazione, deve darne conferma scritta al compratore a giro di posta, precisando nello “stabilito” le condizioni di vendita. Se invece la respinge, deve ugualmente dargliene comunicazione a giro di posta. In mancanza di espressa comunicazione da parte del venditore, l’ordinazione deve ugualmente considerarsi accettata.

Art. 4 - Storno parziale dell’ordinazione.

Il compratore che storna parte dell’ordinazione è in ogni caso tenuto al pagamento immediato del quantitativo di merce ricevuta, impregiudicata ogni altra ragione del venditore.

Art. 5 - Prestiti e restituzioni.

I prestiti e le restituzioni di carbone sono considerati e regolati temporaneamente come vendite vere e proprie.

Art. 6 - Quantitativi da consegnare e clausola "circa".

Nelle vendite:

- a) a carico completo, con distinzione di minimo e di massimo, il venditore deve stare nei limiti indicati nel contratto di vendita;
- b) a carico completo, con indicazione unica di quantitativi, è sottintesa la clausola "circa", per la quale nella consegna è tollerato il 10 % in più o in meno del quantitativo indicato;
- c) di partite CIF, il venditore deve consegnare il quantitativo indicato nei contratti di vendita;
- d) su vagone: se il quantitativo è indicato con la clausola "circa" è ammessa la tolleranza del 10 % sul quantitativo totale contrattato; in difetto dell'indicazione "circa" la tolleranza relativa al quantitativo da consegnare è determinata dai limiti di portata dell'ultimo carro ferroviario.

Per consegne ripartite, le tolleranze suddette sono operanti per ogni singola consegna.

Art. 7 - Qualità della merce - Reclami - Certificati di miniera.

Nelle vendite di carbone fossile e coke le parti determinano la qualità della merce contrattata mediante indicazione dei tipi, delle classificazioni e delle provenienze.

Il compratore deve presentare i reclami circa la qualità della merce prima dello scarico della stessa dal vagone.

I certificati di miniera od equipollenti fanno prova soltanto della provenienza della merce.

Art. 8 - Ripartizione della consegna.

Se si pattuisce un termine di consegna superiore ad 1 mese, si intende che la consegna dovrà avvenire ripartitamente per periodi e quantitativi pressoché uguali, salvo casi di giustificati impedimenti (scioperi, serrate, interruzioni di trasporti, ecc.). I quantitativi mensili si considerano come altrettante consegne, fra loro distinte ed indipendenti.

Art. 9 - Peso riconosciuto.

Nelle vendite dei carboni e dei coke non nazionali su vagone non proveniente direttamente da miniere, da forni e da gazometro, il peso riconosciuto, agli effetti della compravendita, è quello della stazione originaria di partenza. In mancanza di tale peso, o di quello di altra stazione intermedia o più prossima a destino, è valevole il peso riconosciuto alla stazione di arrivo.

In mancanza anche di quest'ultimo, si intende che il compratore accetta il peso dichiarato dal mittente originario all'atto della spedizione.

Per le merci spedite con autotreno da cokerie nazionali o da depositi in genere, il peso riconosciuto dal compratore è quello accertato da una pesa pubblica o da quella della cokeria del luogo di partenza.

Art. 10 - Spese di pesatura.

La spesa della pesatura eseguita dall'amministrazione delle Ferrovie per merce venduta "franco vagone partenza" è a carico del destinatario.

Art. 11 - Peso da fatturare.

Ove il compratore espressamente non chieda, a proprie spese, la pesatura ufficiale all'origine, il peso da fatturare per la merce spedita via terra da miniera è quello dichiarato in partenza dalla miniera stessa.

Art. 12 - Calo dipendente da trasporto per via terra.

Il calo dipendente da trasporto per via terra (ferrovie ed autotreni) tollerato nei rapporti fra contraenti è quello stesso determinato dalle Ferrovie dello Stato per i trasporti all'interno e dalla convenzione di Berna per i trasporti internazionali.

Art. 13 - Valore probatorio della lettera di vettura.

Per merce spedita da miniera, la lettera di vettura è prova sufficiente della provenienza e del peso della merce caricata sul vagone al quale tale documento si riferisce.

Art. 14 - Obblighi del venditore circa la spedizione.

Il venditore risponde della regolare spedizione dei vagoni, e deve richiedere la tariffa più economica.

Art. 15 - Obblighi del compratore circa la spedizione.

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per le spedizioni dei vagoni.

Art. 16 - Spedizioni a terzi destinatari.

Quando i vagoni sono spediti a terzi destinatari secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare al più presto al compratore l'avviso della effettuata spedizione con gli estremi della stessa (numero del vagone, peso, qualità).

Il compratore è sempre responsabile del regolare ritiro dei vagoni, anche se destinati a terze persone da lui indicate.

Art. 17 - Rischio del trasporto per ferrovia.

I vagoni viaggiano per conto ed a rischio esclusivo del compratore, anche se il prezzo pattuito è per vagone franco confine o vagone franco arrivo.

La responsabilità del venditore è limitata al solo caso di perdita totale della merce.

Art. 18 - Spese di trasporto per merce "franco stazione di arrivo".

Le spese di trasporto per la merce venduta "franco stazione arrivo" sono

anticipate dal compratore, che se ne rivale, in sede di pagamento della fornitura, nei confronti del venditore.

Art. 19 - Prezzo per vagone "franco stazione confine".

Il prezzo segnato per vagone "franco stazione confine" è comprensivo delle spese doganali italiane, di transito e di statistica, erariali, ecc.

Art. 20 - Rivalsa spese di trasporto estero, doganali ed accessorie per merce "franco stazione confine".

Per la merce acquistata "franco stazione confine" il diritto di rivalsa è limitato alle spese di trasporto estero, doganali ed accessorie.

Gli eventuali diritti di ricupero derivanti da errata tassazione debbono essere ceduti dal compratore al venditore.

Art. 21 - Spese di trasporto per vendite in valuta estera franco confine.

Nelle vendite in valuta estera franco confine, il trasporto a carico del venditore si computa nella valuta estera contrattuale, come risulta dalla lettera di vettura, e ciò indipendentemente dalle diverse modalità di pagamento del trasporto stesso applicate dalle ferrovie italiane all'atto dello svincolo del vagone.

Art. 22 - Pezzatura nelle compere da nave.

Nelle compere da nave, di carbone fossile o di coke, il compratore di più vagoni assegnatigli al principio dello scarico è tenuto a ritirare, proporzionalmente al quantitativo a lui destinato, una parte del carbone fossile o del coke degli ultimi giorni dello scarico; e ciò agli effetti della pezzatura.

Nelle vendite di un certo numero di vagoni di carbone fossile o di coke per merce proveniente via mare, le condizioni di pezzatura debbono considerarsi nel complesso della consegna e non per ogni singolo vagone.

Art. 23 - Percentuali di "minuto" tollerato per provenienze via mare.

Per le provenienze via mare le percentuali di minuto tollerato nel carbone fossile su vagoni sono le seguenti:

- Cardiff e/o Newport (Welsh Large): 30 % (trenta per cento);
- Carboni a fiamma lunga inglese: 20 % (venti per cento);
- Carbone inglese da gas: 60 % (sessanta per cento);
- Antracite inglese: 20 % (venti per cento);
- Coke metallurgico: 6 % (sei per cento);
- Coke da gazometro: 10 % (dieci per cento);
- Americano - a seconda della qualità - dal 30 (trenta) al 60 % (sessanta per cento);
- Tedesco da macchina: 40 % (quaranta per cento);
- Tedesco da gas: 60 % (sessanta per cento);

- Tedesco fiamma lunga: 30 % (trenta per cento);
- Antracite tedesca primaria: 10 % (dieci per cento);
- Polacco: 10 % (dieci per cento);
- Nord Francia da vapore: 30 % (trenta per cento);
- Belga super vapore: 40 % (quaranta per cento);
- Belga secondario: 30 % (trenta per cento).

Per l'antracite lavorata in Italia nelle pezzature di crivellata, grossa scelta a mano, cobles, arancio, noce, pisello, la tolleranza di carbone minuto è del 5 %.

L'accertamento della percentuale di carbone minuto nel carbone grosso è fatto mediante grigliatura, usando una griglia con maglia avente apertura di 15 mm. di lato, con inclinazione da 45 a 30 gradi, secondo che il carbone è asciutto o bagnato.

Art. 24 - Pagamento.

Mancando speciali clausole, il pagamento si intende, tra negozianti, a pronti; tra negozianti e consumatori, contro ricevimento fattura.

Art. 25 - Onere e sgravi sopravvenuti al contratto.

Le imposizioni e gli aumenti, come le abolizioni e le diminuzioni di oneri sulla merce da parte di enti statali o pubblici, sia all'interno che all'estero, dopo la conclusione del contratto, sono a carico o a favore del compratore.

Art. 26 - Variazione degli oneri fiscali.

In caso di contrattazione di merce da importare dall'estero, ogni successivo aumento o diminuzione di tariffe, di dazi, di tasse scambi di IVA o di altri oneri di carattere tributario, di trasporto, dei cambi, e qualsiasi altro aggravio o beneficio intervenuti prima dell'imbarco o del caricamento della merce su vagone, in territorio estero, è a carico o a vantaggio del compratore.

Art. 27 - Umidità tollerata.

L'umidità massima tollerata nel carbone coke è:

- a) per il metallurgico:
 - per la pezzatura oltre i 40 mm., del 6 %;
 - per la pezzatura da 10 a 40 mm., del 10 %;
- b) per il coke da gas:
 - per la pezzatura grossa oltre gli 80 mm., dell'8 %;
 - per la pezzatura compresa fra i 10 e gli 80 mm., del 10 %.

Oltrepassando tali limiti, il compratore non può rifiutare la merce, ma ha diritto ad un bonifico che compensi la maggiore umidità, sempreché l'eccedenza di umidità non risulti compensata da una corrispondente maggiorazione di peso. Il destinatario in tale caso farà constatare il peso alla stazione di arrivo.

Sezione II
Vendite a domicilio su piazza

Art. 28 - "Prezzo a domicilio".

Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di "trasporto" e di "facchinaggio"; questo prezzo vale per le consegne cosiddette normali, ossia in luoghi di facile e non faticoso accesso.

Per le consegne in luoghi di accesso difficile e faticoso, il venditore ha diritto di richiedere un congruo compenso per le maggiori spese di facchinaggio, anche se ciò non è previsto in contratto.

Art. 29 - Orario di consegna.

Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali, riguardanti la viabilità.

Art. 30 - Luogo di consegna.

Ove non sia diversamente specificato, il luogo di consegna è unico, e non può il compratore far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.

Art. 31 - Obbligo del compratore.

Il compratore deve tener apprestato e sgombro da inciampi il luogo ove il carbone deve essere depositato dal personale di fatica del venditore, di guisa che la consegna si svolga nel minor tempo possibile.

Art. 32 - Peso.

Il peso contrattuale è quello dichiarato dal venditore sulla bolletta di consegna, salvo il diritto del compratore di far controllare detto peso - prima che sia iniziato lo scarico del carbone - alla pesa pubblica più vicina al luogo di consegna; assumendo però in proprio le spese di pesatura e le eventuali maggiori spese di facchinaggio e di trasporto.

Art. 33 - Cessazione della responsabilità del venditore.

La responsabilità del venditore per la qualità, condizione, pezzatura e peso, cessa non appena è avvenuta la consegna a domicilio e la merce è a disposizione del compratore.